

Il processo tributario

**Università Carlo Cattaneo – LIUC
anno accademico 2015/2016
corso di diritto tributario
prof. Giuseppe Zizzo**

gli organi del processo tributario

- sono organi del processo tributario:
 - le Commissioni tributarie provinciali (giudici speciali);
 - le Commissioni tributarie regionali (giudici speciali);
 - la Corte di Cassazione, presso la quale è istituita un'apposita sezione tributaria (giudice ordinario)

la giurisdizione tributaria

- sono attribuite alle commissioni tributarie tutte le controversie in materia di tributi, di ogni genere e specie e comunque denominati, ad eccezione di quelle riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento (art.2, c.1, d.lgs. 546/1992)

la giurisdizione tributaria

- sono incluse alcune controversie catastali e quelle relative all'imposta o canone sulla pubblicità (art.2, c.2)
- il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione della controversia, fatta eccezione per querela di falso e per stato e capacità persone (art.2, c.3)

la competenza territoriale

- la competenza territoriale delle commissioni provinciali è determinata sulla base della sede dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del concessionario che ha emesso l'atto impugnato (art.4, c.1)
- la competenza territoriale delle commissioni regionali è determinata sulla base della sede della commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata (art.4, c.2)
- la competenza territoriale è inderogabile (art.5, c.1)

litisconsorzio necessario

- il litisconsorzio è necessario se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti (art.14, c.1)
- se il contraddittorio non risulta integro fin dal principio, la commissione tributaria ne ordina l'integrazione mediante chiamata in causa del litisconsorte pretermesso (art.14, co.2)

intervento e chiamata in causa

- altri soggetti possono intervenire o essere chiamati in un giudizio già instaurato soltanto se destinatari dell'atto impugnato o se parti del rapporto controverso (art.14, c.3)

gli atti impugnabili

- sono impugnabili (art.19):
 - l'avviso di accertamento; l'avviso di liquidazione; l'avviso di irrogazione di sanzioni; il ruolo e la cartella di pagamento; l'avviso di mora; l'iscrizione di ipoteca su immobili; il fermo di beni mobili registrati per l'esecuzione di crediti tributari; gli atti relativi alle operazioni catastali; il rifiuto espresso o tacito di restituzione dei tributi; il diniego o la revoca di agevolazioni e il rigetto di domande di condono;
 - ogni altro atto per il quale sia prevista l'autonoma impugnabilità

le azioni di rimborso

- esperibili solo contro il diniego, espresso o tacito, di rimborso, formatosi sull'istanza del contribuente presentata entro i termini di decadenza fissati dalla legge
- il diniego tacito (o silenzio-rifiuto) si forma decorso il periodo di 90 giorni e può essere impugnato entro il termine di prescrizione del diritto al rimborso (10 anni)

il ricorso

- deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione (art.18, c.2) :
 - della Commissione adita;
 - del ricorrente e del suo legale rappresentante (residenza o sede, c.f. e pec);
 - dell'ufficio contro cui si ricorre;
 - dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
 - dei motivi

la sottoscrizione del ricorso

- deve essere sottoscritto dal ricorrente se sta in giudizio senza assistenza tecnica
- deve essere sottoscritto dal difensore se sta in giudizio con assistenza tecnica, e in questo caso contenere l'indicazione della categoria professionale di appartenenza del difensore, dell'incarico e della pec del difensore (art.18, c.3)

l'assistenza tecnica

- nelle controversie di valore superiore ad euro 3.000 il ricorrente deve nominare un difensore abilitato
- l'incarico al difensore è conferito con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o anche in calce o a margine di un atto del processo con sottoscrizione autenticata dallo stesso difensore (art.12)

proposizione del ricorso

- il ricorso è proposto mediante notifica alla controparte (artt.20,16 e 16-bis):
 - a mezzo ufficiale giudiziario (secondo le forme previste dal c.p.c.)
 - a mezzo del servizio postale, con invio in plico senza busta raccomandato a.r.
 - con consegna diretta se controparte è l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o l'ente locale
 - a mezzo pec (per ora limitato ad Umbria e Toscana)

termini di notifica

- la notifica deve avvenire entro 60 gg. dalla notifica dell'atto impugnato (art.21, c.1)
- nel caso di rifiuto tacito sull'istanza di rimborso la notifica del ricorso deve avvenire dopo 90 giorni dalla presentazione dell'istanza ed entro il termine di prescrizione decennale del diritto alla restituzione (art.21, c.2)

il ricorso e l'esecuzione dell'atto impugnato

- con il ricorso (o con atto separato) è possibile chiedere, con istanza motivata, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, se dall'esecuzione dello stesso può derivare un danno grave ed irreparabile (art.47)

il ricorso e l'esecuzione dell'atto impugnato

- con la proposizione del ricorso, di per sé:
 - le imposte indicate negli atti di accertamento impugnati sono riscuotibili per un terzo del loro ammontare;
 - le sanzioni indicate negli atti di accertamento o di irrogazione di sanzioni impugnati non sono riscuotibili;
 - le imposte e le sanzioni indicate negli atti della riscossione impugnati sono riscuotibili per intero

costituzione del ricorrente

- il ricorrente si costituisce in giudizio depositando nella segreteria della commissione adita, entro 30 giorni dalla sua notifica, il ricorso (in originale o in copia a seconda della forma della notifica) e la fotocopia della ricevuta di consegna o spedizione, con il fascicolo di parte, contenente l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato e della documentazione prodotta (art.22)
- è necessario altresì versare il contributo unificato per le spese di giudizio

la costituzione del resistente

- l'ente impositore o l'agente della riscossione o il concessionario si costituisce in giudizio depositando nella segreteria della commissione adita entro 60 gg. dalla notifica del ricorso il proprio fascicolo contenente le controdeduzioni (con una copia per il ricorrente) e i documenti prodotti (art.23)

il reclamo e la mediazione

- per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione (art.17-bis)
- il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 gg. dalla sua notifica
- non sono reclamabili le controversie di valore indeterminabile, tranne quelle relative alle operazioni catastali
- non sono reclamabili gli atti di recupero degli aiuti di stato

il reclamo e la mediazione

- l'organo destinatario, nell'ordine:
 - verifica l'ammissibilità dell'istanza
 - verifica la sussistenza dei presupposti per l'annullamento
 - verifica la sussistenza dei presupposti per la mediazione sulla base dei criteri dell'incertezza delle questioni, del grado di sostenibilità della pretesa e del principio di economicità dell'azione amministrativa

il reclamo e la mediazione

- in caso di accordo le sanzioni si applicano nella misura del 35% del minimo; non si applicano sanzioni ed interessi sulle somme dovute a titolo di contributi assistenziali e previdenziali
- l'accordo si perfeziona con il versamento del dovuto o della prima rata entro 20 gg. dalla sottoscrizione o, in caso di rimborso, con la sottoscrizione dell'accordo

il reclamo e la mediazione

- in caso di mancato accordo il contribuente e l'ufficio devono costituirsi in giudizio nel termine, rispettivamente, di 30 e 60 gg. decorrente dallo scadere dei 90 gg. dalla notifica del reclamo
- la parte soccombente è tenuta a rimborsare, unitamente alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle stesse, a meno che i giudici ritengano che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione, che devono essere espressamente indicate
- è possibile tentare la conciliazione giudiziale

esame preliminare del ricorso

- la segreteria iscrive il ricorso nel registro generale (art.25)
- il presidente della commissione assegna il ricorso ad una delle sezioni (art.26)
- il presidente della sezione esamina il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi previsti, altrimenti fissa la data per la trattazione della controversia (artt. 27 e 30)

deposito di documenti e memorie

- la segreteria comunica alle parti costituite la data della trattazione del merito della controversia almeno 30 giorni liberi prima (art.31)
- fino a 20 giorni liberi prima della suddetta data le parti possono depositare documenti (art.32, c.1)
- fino a 10 giorni liberi prima possono depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti (art.32, c.2)

la trattazione

- la trattazione avviene in camera di consiglio, a meno che una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza con istanza da depositare in segreteria e notificare alla controparte fino a dieci giorni liberi prima della predetta data (art.33, c.1)
- se la trattazione avviene in camera di consiglio, fino a 5 giorni liberi prima le parti possono depositare brevi repliche con le copie per le altre parti (art.32, c.3)

la trattazione

- in camera di consiglio il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia (art.33, c.2)
- all'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione (art.34, c.1)

la sentenza di primo grado

- le sentenze che accolgono il ricorso hanno ad oggetto:
 - l'annullamento, totale o parziale, dell'atto impugnato
 - la condanna dell'amministrazione finanziaria alla restituzione del credito nelle liti di rimborso

la sentenza di primo grado

- la sentenza è resa pubblica con il deposito nella segreteria (art.37, c.1)
- entro dieci giorni dal deposito la segreteria comunica alle parti costituite il dispositivo della sentenza (art.37, c.2)
- le parti possono ottenere copia autentica della sentenza (art.38)

il giudizio di primo grado e l'esecuzione della sentenza

- le sentenze sono immediatamente esecutive (art.67-bis)
- se la sentenza di primo grado ha ad oggetto un atto impositivo che (art.68):
 - viene integralmente annullato, le somme eventualmente già riscosse devono essere restituite;
 - viene integralmente confermato, divengono riscuotibili i due terzi delle imposte e delle sanzioni risultanti dall'atto impugnato;

il giudizio di primo grado e l'esecuzione della sentenza

- . viene confermato in parte, diviene riscuotibile l'intero importo delle imposte e delle sanzioni risultanti dalla sentenza, però non oltre i due terzi di quelle risultanti dall'atto impugnato;
- se la sentenza di primo grado ha ad oggetto un diniego di rimborso che viene annullato, l'Ufficio è tenuto alla restituzione, che può essere subordinata dal giudice alla prestazione di idonea garanzia (art.69)

la conciliazione

- può avvenire sia in primo che in secondo grado
- la conciliazione può essere totale o parziale
- le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% del minimo se la conciliazione avviene in primo grado e nella misura del 50% del minimo se avviene in secondo grado (art. 48-ter)
- il versamento del dovuto o della prima rata deve avvenire entro 20 giorni dalla data dell'accordo

la conciliazione fuori udienza

- se in pendenza di giudizio le parti raggiungono un accordo, presentano istanza congiunta (art. 48)
- se la data di trattazione è già fissata, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere
- se la data di trattazione non è fissata, provvede il presidente di sezione con decreto
- la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo, che è titolo per la riscossione

la conciliazione in udienza

- entro il termine di presentazione delle memorie, ciascuna parte può presentare istanza di conciliazione (art. 48-bis)
- all'udienza la commissione invita le parti alla conciliazione, rinviando eventualmente la causa per il perfezionamento dell'accordo conciliativo
- la conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, che è titolo per la riscossione
- la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere

il giudizio di secondo grado

- l'appello contro la sentenza della commissione provinciale deve essere proposto:
 - . entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza, se questa è stata notificata ad istanza della controparte (art.51, c.1);
 - . entro sei mesi dal deposito della sentenza, se questa non è stata notificata (art.327 cpc)

il giudizio di secondo grado

- l'appello si propone con le modalità del ricorso in primo grado, e deve contenere (art.53):
 - . l'indicazione della commissione adita, dell'appellante, delle parti nei cui confronti è proposto, e degli estremi della sentenza impugnata;
 - . l'esposizione sommaria dei fatti;
 - . l'oggetto della domanda e i motivi specifici di impugnazione

il giudizio di secondo grado

- con l'appello il contribuente in tutto o in parte soccombente può chiedere la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado se sussistono gravi e fondati motivi (art.52)
- la parte nei cui confronti è proposto l'appello deve costituirsi nei modi e nei termini previsti per la costituzione dell'ufficio nel giudizio di primo grado;
- con le controdeduzioni deve essere proposto l'eventuale appello incidentale (art.54)

il giudizio di secondo grado

- il giudizio di secondo grado si svolge nelle forme di quello di primo grado
- in appello:
 - . non sono ammesse domande nuove (art.57);
 - . di regola, il giudice non può disporre l'assunzione di nuove prove (art.58, c.1);
 - . possono essere depositati nuovi documenti (art.58, c.2)

il giudizio di secondo grado e l'esecuzione della sentenza

- se la sentenza di secondo grado (art.68):
 - . annulla integralmente l'atto impugnato, le somme eventualmente già riscosse devono essere restituite;
 - . conferma integralmente o in parte l'atto impugnato, diviene riscuotibile l'intero importo delle imposte e delle sanzioni risultanti dall'atto impugnato o dalla sentenza (se la conferma è parziale)

il giudizio di cassazione

- contro la sentenza d'appello è proponibile ricorso per cassazione per i motivi di cui all'art.360, c.1, c.p.c. (art.62), e cioè per:
 - . motivi attinenti alla giurisdizione;
 - . violazione di norme sulla competenza;
 - . violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
 - . nullità della sentenza o del procedimento;
 - . omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti

il giudizio di cassazione

- contro la sentenza di primo grado, se vi è l'accordo delle parti, può essere proposto direttamente ricorso per cassazione, ma solamente a norma dell'art. 360, c., n. 3, c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto)
- il giudizio di cassazione si svolge nelle forme del codice di procedura civile

il giudizio di cassazione

- il proponente può chiedere alla CTR che ha pronunciato la sentenza di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della stessa allo scopo di evitare un danno grave ed irreparabile (art. 62-bis)
- quando la Corte cassa con rinvio la causa deve essere riassunta avanti al giudice indicato dalla Corte entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, altrimenti l'intero processo si estingue (art.63)